

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Fisco e contribuenti. Il decreto legislativo 159/2015 non prevede sconti per chi non apre una lite

Autotutela con doppio binario

La riduzione delle sanzioni scatta quando è stato proposto ricorso

**Salvina Morina
Tonino Morina**

L'annullamento o la revoca parziale dell'atto sbagliato, dà diritto al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni. Sono cioè applicabili le sanzioni ridotte come previste nell'atto oggetto di annullamento o di revoca. Di norma, le sanzioni, applicabili nella misura del 100% delle imposte dovute, si riducono al 33 per cento. È questa un'importante novità contenuta nell'articolo 11 del decreto legislativo 159/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015.

L'autotutela è lo strumento che, in genere, impiega il cittadino per farsi ascoltare dagli uffici quando ritiene di aver subito un'ingiustizia.

Con il decreto 159/2015, sono stati aggiunti nuovi commi all'articolo 2-quater del DL 564/1994, denominato "autotutela". Il nuovo comma 1-sexies dispone che «nei casi di annullamento o revoca parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizio-

ni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute»; il nuovo comma 1-septies stabilisce che «le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del DlgS 18 dicembre 1997, n. 472»; infine, il nuovo comma 1-octies dispone che «l'annullamento o la revoca parziale non sono impugnabili autonomamente».

Con il nuovo comma 1-sexies il contribuente può infatti proporre ricorso, ma non può ottenere la riduzione delle sanzioni ridotte se non ha presentato ricorso, sia al contribuente che non ha presentato ricorso, magari perché si è fidato dell'ufficio.

È evidente che, anche per ragioni di parità di trattamento, la nuova norma, volta a ridurre l'enorme contenzioso, debba essere applicata a tutti i contribuenti. Diversamente, si punirebbero ingiustamente i contribuenti che non hanno aperto il contenzioso. E questo sarebbe in contrasto anche con la finalità della stessa agenzia delle Entrate che ha più volte invitato uffici e contribuenti a evitare di aprire inutili contenziosi. Sarebbero, dunque, indispensabili e urgenti i chiarimenti delle Entrate. (T.Mor.)

PARADOSSI DA EVITARE

Non premiare il contenzioso

Il beneficio della riduzione delle sanzioni, in caso di annullamento o revoca parziale di un atto sbagliato, deve essere riconosciuto sia al contribuente che ha presentato ricorso, sia al contribuente che non ha presentato ricorso, magari perché si è fidato dell'ufficio.

È evidente che, anche per ragioni di parità di trattamento, la nuova norma, volta a ridurre l'enorme contenzioso, debba essere applicata a tutti i contribuenti. Diversamente, si punirebbero ingiustamente i contribuenti che non hanno aperto il contenzioso. E questo sarebbe in contrasto anche con la finalità della stessa agenzia delle Entrate che ha più volte invitato uffici e contribuenti a evitare di aprire inutili contenziosi. Sarebbero, dunque, indispensabili e urgenti i chiarimenti delle Entrate. (T.Mor.)

se ridotta a un terzo, cioè 50mila euro. Il contribuente, però, non paga nulla e presenta un'istanza di ricorso. A fine 2015, l'ufficio accoglie l'istanza, riduce le imposte dovute da 50mila a 50mila euro, chiedendo altri 50mila euro a titolo di sanzioni. Grazie alla nuova norma, il contribuente, se non ha ancora pagato nulla, potrà chiedere all'ufficio di fruire della nuova norma che consente di avvalersi degli istituti di definizione agevolata di notifica dell'atto, la sanzione poteva essere ridotta a un terzo, il contribuente può chiedere di ridurre la sanzione di 50mila euro a un terzo (16.666,67 euro).

La norma prevede che la sanzione ridotta potrà essere applicata a condizione che il contribuente rinunci al ricorso. Nulla è detto nei casi in cui il contribuente non abbia instaurato il contenzioso. La nuova norma, però, per evitare disparità, dovrebbe applicarsi anche nei casi in cui il contribuente non abbia presentato ricorso, altrimenti si premierebbero solo chi ha ricevuto un contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazioni. Aumento del 10,5% rispetto all'anno d'imposta 2013

Dai minimi 4,2 miliardi di redditi

**Marco Mobili
Gianni Parente
ROMA**

Sono circa 600mila le piccole e piccolissime partite Iva entrate a far parte dell'esercito dei minimi. E se è vero che è sempre la somma a fare il totale, si tratta di un esercito che dichiara al Fisco redditi imponibili per 4,2 miliardi di euro (+10,5% rispetto all'anno d'im-

posta 2013). Non solo. I minimi denunciano un reddito medio di 9.480 e versano nelle casse dello stato sotto la voce «imposta sostitutiva» poco più di 211 milioni di euro per un carico fiscale medio di 480 euro annui pro capite. È quanto emerge dalle statistiche delle dichiarazioni dei redditi Irpef presentate nel 2015 (anno d'imposta 2014) relative ai soggetti titolari di partite Iva rese note martedì scorso dal dipartimento delle Finanze.

La comunità più popolosa dei minimi (28%) è concentrata nel Nord-Ovest del Paese: in Lombardia le piccole partite Iva sono 97mila e rispetto all'anno precedente sono cresciute di quasi il 22%, contro le 71.800 che invece popolano il Lazio e sono cresciute tra il 2013 e il 2014 di quasi il 18 per cento. Ma quale attività prediligono? Al primo posto ci sono le attività professionali, scientifiche e

tecniche (41%), poi quelle sanitarie e di assistenza sociale (15%), mentre il terzo gradino del podio è del commercio all'ingrosso e al dettaglio con l'11 per cento. Il regime di vantaggio nel 58% dei casi è utilizzato da giovani sotto i 35 euro, visto anche che era uno dei requisiti necessari per accedervi. Mentre nel 48% dei casi questi contribuenti detengono soltanto il

reddito assoggettato all'imposta sostitutiva.

Le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi pubblicate sul sito del Mef forniscono anche uno spaccato delle attività professionali e di impresa soggette agli studi di settore. La frenata dei redditi non ha colpito solo i professionisti, come abbiamo raccontato mercoledì scorso su queste pagine, ma anche le attività di impresa e di lavoro autonomo di artigiani e commercianti. Tanto che dagli studi di settore targati anno d'imposta 2014 tra gli incipienti redditi inferiori agli 8mila euro entrano anche i commercianti al dettaglio (sia negozi sia ambulanti), cornici, fruttivenditori, gelatai, nonché chi offre servizi di ristorazione in genere o piccole riparazioni di beni di consumo. Gli psicologi non sembrano passarsela meglio così come chi affitta le barche, traslocatori e chi si occupa di piccolo trasporto merci. Stando ai risultati di Gerico e alle dichiarazioni presentate sarebbero in difficoltà anche i rivenditori di automobili e chi commercia moto e motorini: questi dichiarano rispettivamente redditi medi di 7.300 e di 4.600 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I professionisti



Redditi in frenata
Sul Sole 24 Ore del 1° giugno la notizia del calo dell'1,2% rispetto all'anno d'imposta 2013 per i redditi medi dei professionisti soggetti a studi di settore

STUDI DI SETTORE

Sotto la soglia di incapienza degli 8mila euro commercianti al dettaglio, fruttivenditori, gelatai, ristoratori e traslocatori

postata 2013). Non solo. I minimi denunciano un reddito medio di 9.480 e versano nelle casse dello stato sotto la voce «imposta sostitutiva» poco più di 211 milioni di euro per un carico fiscale medio di 480 euro annui pro capite. È quanto emerge dalle statistiche delle dichiarazioni dei redditi Irpef presentate nel 2015 (anno d'imposta 2014) relative ai soggetti titolari di partite Iva rese note martedì scorso dal dipartimento delle Finanze.

Riscossione. Lo «060101» sarà il nuovo punto di ascolto per fornire consulenza gratuita

Equitalia, debutta il numero unico

ROMA

Un punto di ascolto qualificato. È il nuovo servizio di assistenza telefonica di Equitalia attivato da ieri e che, come spiega l'amministratore delegato dell'agente pubblico della riscossione, Ernesto Maria Ruffini, è «improntato a una maggiore collaborazione con i contribuenti». Con il nuovo servizio «Pronto Equitalia», dal numero unico a prova di memoria «060101», tutti i contribuenti potranno richiedere indicazioni e assistenza gratuita direttamente dal concessionario pubblico della riscossione.

Con le notifiche che da metà giugno viaggeranno obbligatoriamente via posta elettronica certificata per professionisti e imprese, nonché per le persone fisiche che ne faranno richiesta, il nuovo numero di assistenza e prossimamente l'App, già annunciata dallo stesso Matteo Renzi, Equitalia prova a tagliare i tempi di attesa e a semplificare gli adempimenti. Come sottolinea ancora Ruffini, si tratta di «un nuovo passo verso una nuova politica dell'ascolto, verso la sem-

I contatti

Le richieste di informazioni via telefono, web ed e-mail nel 2015

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Lazio | 251.397 | Liguria | 37.190 |
| Lombardia | 211.598 | Calabria | 34.405 |
| Campania | 147.864 | Sardegna | 21.926 |
| Toscana | 85.875 | Abruzzo | 18.515 |
| Piemonte e V. D'Aosta | 83.522 | Friuli Venezia Giulia | 16.765 |
| Emilia Romagna | 80.839 | Umbria | 11.171 |
| Veneto | 71.130 | Trentino Alto Adige | 10.499 |
| Puglia | 52.700 | Basilicata | 8.790 |
| Marche | 51.488 | Molise | 4.324 |
| TOTALE | 1.199.998 | | |

Fonte: Equitalia

plificazione e verso un nuovo rapporto con i contribuenti con l'obiettivo di proseguire gradualmente nel percorso di trasformazione dei servizi di call center, sempre più specializzati ed evoluti, capaci di offrire un servizio il più possibile simile a un vero e proprio sportello dedicato, modellato sulle esigenze dei contribuenti.

Pronto Equitalia rottama così il numero verde 800.178.078, accessibile da rete fissa, e il numero 02.3679.3679, destinato ai cellulari e alle chiamate dall'estero. Numeri che comunque resteranno attivi fino a dopo l'estate e affiancheranno il nuovo «Pronto Equitalia».

Si tratta di un «dovere non

solo rendere più facile la vita ai cittadini e a chi vuole mettersi in regola ma anche fare di tutto per creare un nuovo dialogo - ha dichiarato Ernesto Maria Ruffini - che vuole offrire servizi sempre più innovativi e diretti ai contribuenti».

Il filo diretto tra Equitalia, cittadini e imprese nel 2015 ha coinvolto 2 milioni e 250 mila di pratiche, con un incremento del 15% rispetto al 2014. Di questi 1 milione 200 mila sono le richieste arrivate tramite i due canali telefonici di contatto finora attivi (800.178.078 e 02.3679.3679) e via web-email, mentre un milione e 50 mila sono le richieste dei contribuenti che hanno ricevuto le informazioni attraverso le risposte fornite dal sistema automatico interattivo guidato (Interactive voice recorder).

ICittadini del Lazio, con più di 251mila, sono in testa alla classifica regionale dei contatti, seguiti da quelli Lombardi (circa 212mila) e da quelli campani con quasi 148mila chiamate.

M. Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto societario. Le indicazioni del Consiglio nazionale del Notariato

Riduzione del capitale eseguibile prima di 90 giorni

Angelo Busani

In caso di riduzione "reale" (cioè, non per copertura di perdite) del capitale sociale deliberata da un'assemblea di Spa o di Srl, si può dare esecuzione alla deliberazione (ad esempio: rimborsando i soci in misura corrispondente all'importo della riduzione) anche prima del termine di 90 giorni prescritto dall'articolo 2445, comma 3 del Codice civile, purché gli amministratori, sotto propria responsabilità, pubblicino nel Registro imprese una dichiarazione circa il consenso dei creditori all'esecuzione anticipata della riduzione oppure circa il loro avvenuto pagamento. È quanto propone il Consiglio nazionale del Notariato nello studio 41-2016, di recente approvazione e di notevole rilevanza, in quanto interviene su una questione che si pone di frequente nella prassi professionale e che registra un'ampia diversità di vedute tra gli operatori e gli studiosi della materia. Anche perché si tratta di una tematica "delicata", in quanto l'indebita restituzione dei conferimenti è penalmente sanzionata (articolo 2626 del Codice civile).

La questione si pone poiché l'articolo 2445, comma 3 del Codice civile sancisce che alla delibera di riduzione reale del capitale sociale non si può dare esecuzione se non con il decorso di 90 giorni dal giorno della iscrizione della delibera stessa nel Registro delle Imprese, sempre che i creditori non abbiano proposto opposizione. La norma non concede alternative. Invece, in situazioni simili, il Codice civile indica una via di fuga:

a) l'articolo 2500-novies, dispone che, in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, la delibera ha effetto dopo 60 giorni dall'iscrizione, salvo che consti il

consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;

b) l'articolo 2487-ter ripete la medesima prescrizione nel caso della revoca dello stato di liquidazione;

c) in tema di fusione (articolo 2503, comma 1) e di scissione (articolo 2506-ter, comma 5) si permette la stipula dell'atto di fusione o scissione anche prima del termine di 30 o 60 giorni decorrente dall'iscrizione delle deliberazioni dei soci qualora, tra l'altro, vi abbiano consentito coloro che hanno maturato ragioni di credito anteriormente alla pubblicazione del progetto di scissione e i creditori che siano stati pagati.

IL PUNTO

Gli amministratori, sotto propria responsabilità, devono «certificare» al Registro imprese il consenso o il pagamento dei creditori

Ci si chiede allora, anche nel caso della riduzione del capitale sociale, sia possibile pensare a un'esecuzione anticipata della delibera dei soci prima del decorso dei 90 giorni. La tesi negativa (massima 35 del Consiglio notarile di Milano del 2004; massima H.G.10 del Comitato Triveneto del 2005 e motivata nel 2011; Linee Guida Notariato-Unioncamere del 2010) si basa essenzialmente sulla considerazione che l'articolo 2445 del Codice civile non ammette deroghe e che la situazione della riduzione reale del capitale sociale è ben diversa da quella che si ha in caso di fusione o di scissione (la quale, pertanto, non sarebbe analogicamente estensibile alla fattispecie della riduzione

reale del capitale sociale).

In queste ultime ipotesi, infatti, la norma che consente l'opposizione dei creditori tutela le ragioni di credito sorte anteriormente alla pubblicazione del progetto di fusione/scissione, mentre la norma sulla riduzione reale del capitale sociale tutela i creditori senza distinzione e, quindi, anche quelli divenuti tali dopo la deliberazione dei soci e fino alla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese: la norma in questione è in effetti preordinata alla tutela di tutti quei creditori che, osservando il Registro delle Imprese, e "vedendo" la società dotata di un certo capitale sociale accettano di contrarre con essa; quando invece la delibera di riduzione diminuisce quell'elemento - l'entità del capitale sociale - che potrebbe avere appunto indotto i creditori a "fidarsi" della consistenza patrimoniale della società in questione.

Secondo il Consiglio nazionale del Notariato, dato che l'articolo 2445 presidia l'interesse dei creditori anteriori all'iscrizione della delibera di riduzione nel Registro delle Imprese, non vi sarebbe ragione di negare l'attuazione anticipata della riduzione del capitale sociale se l'interesse di questi creditori risulta soddisfatto: dal punto di vista operativo, si dovrebbe pertanto procedere con la pubblicazione nel Registro delle Imprese, e successivamente all'iscrizione della delibera di riduzione, di una dichiarazione degli amministratori che diano atto della loro decisione di procedere all'esecuzione anticipata della delibera di riduzione, avendo ottenuto il consenso dei creditori legittimati all'opposizione o avendo soddisfatto le loro ragioni di credito.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

FCB MILAN

Domenica 24 ORE

Non c'è domenica senza cultura.

22 Maggio
ISAAC BABEL
Racconti di Odessa



29 Maggio
LUCIANO BIANCIARDI
La solita zuppa e altre storie



5 Giugno
STEFANO MELLINI
Stella rossa



12 Giugno
MAURO MARCANTONI
Controluce



Ogni domenica non perdere l'appuntamento con i Racconti d'autore.
I capolavori della letteratura contemporanea ti aspettano in edicola con la Domenica del Sole 24 Ore, dedicata agli appassionati di arte, cinema, teatro e tempo libero.




* Oltre al prezzo del quotidiano, la natura dell'opera si preserva nel essere oggetto di nuove uscite che, se qualificate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della legge nazionale.